

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'1 Agosto 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Zoppellari Avv. Mario – Presidente; Patierno Dr. Antonio; Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DELLA CALCIATRICE FRANCESCA MANCA, ATTUALMENTE TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACFD AQUILE PALERMO, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING. DEL C.O.N.I.**

La C.G.F., visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara la calciatrice Manca Francesca responsabile della violazione ascrittale e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 10.6.2008.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice Manca Francesca è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

- 2) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DEL CALCIATORE JULIANO MARK TESSERATO, ALL'EPOCA DEI FATTI, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING. DEL C.O.N.I.**

La C.G.F., visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara il calciatore Juliano Mark responsabile della violazione ascrittale e infligge la sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 3.7.2008.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Iuliano Mark** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

IL PRESIDENTE
Avv. Mario Zoppellari

Publicato in Roma l’1 Agosto 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete